

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 60-13714

**L.r. 15/88 e s.m.i., art. 8 comma 4: modalita' per l'accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio in applicazione del d.lgs. 206/2007.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, in attuazione della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15, e s.m.i. articolo 8, comma 4, le seguenti modalità per l'accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio ai sensi del d.lgs. 206/2007, in ciò sostituendo quanto previsto dalla DGR n. 27-9929 del 24 giugno 1996:

1. il possesso dei requisiti professionali per assumere la direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo è dimostrato fornendo la certificazione dell'effettivo esercizio, in uno stato comunitario dell'attività consistente nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;

2. ai fini del riconoscimento dell'attività professionale esercitata in Italia per dirigente di azienda si intende il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.L.N. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;

3. ai fini del riconoscimento della formazione professionale prevista al punto 1), lettere b), c), e), f) dell'articolo 29 del d.lgs. 206/2007 sono ritenuti idonei i seguenti titoli di studio conseguiti in Italia (o titoli equipollenti);

a. diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico

b. diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico

c. attestati relativi a corsi di formazione professionale regionale/provinciale nel settore turistico organizzati da agenzie formative

d. titoli universitari ad indirizzo turistico

4. nei casi previsti dal punto 1) lettere a) e d) dell'articolo 29 del d.lgs. 206/2007 e nei casi in cui i titoli di studio non attestino la conoscenza di due lingue straniere, questa deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue per le quali è dichiarata la conoscenza;

5. l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti negli altri paesi dell'Unione europea deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/R.

(omissis)

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206

**"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 228

Art. 29.

*Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV*

1. In caso di attività di cui alla Lista II dell'allegato IV, l'attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

*a)* per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; oppure

*b)* per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

*c)* per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

*d)* per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

*e)* per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

*f)* per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1, l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alle autorità competenti di cui all'articolo 5.